



Città di Vigevano

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTROLLI SULLE
COMUNICAZIONI DI INESIGIBILITA'**

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 24/07/2017
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 19/09/2017**

INDICE

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Articolo 2 - Comunicazioni di inesigibilità

Articolo 3 - Cause di perdita del diritto al discarico

Articolo 4 - Criteri e modalità di controllo

Articolo 5 - Avvio del procedimento e provvedimenti conseguenti

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità dei controlli sulle comunicazioni di inesigibilità presentati dal concessionario della riscossione coattiva richiamando, a tal fine, le disposizioni contenute negli articoli 19 e 20 del Decreto Legislativo 13.04.1999, n. 112 e s.m.i.
2. Ai fini del presente regolamento, per “*concessionario*” si intendono le Società cui il Comune ha affidato la riscossione coattiva delle entrate comunali e relative ingiunzioni fiscali o di pagamento.
3. Sono deputati al controllo i Servizi competenti per tipologia di entrata, cui fa capo l’invio al concessionario delle liste debitori per i quali avviare la fase di riscossione coattiva.

Articolo 2

Comunicazioni di inesigibilità

1. Il credito viene considerato inesigibile nei casi in cui si verificano condizioni precise e certe che ne rendono praticamente impossibile la riscossione.
2. Il concessionario trasmette all’ente creditore, ai fini del discarico, entro i termini previsti dai contratti sottoscritti per la concessione del servizio di riscossione coattiva o, se non previsti, entro il terzo anno successivo alla consegna dell’elenco dei debitori morosi, la comunicazione di inesigibilità. La comunicazione è trasmessa anche se, alla scadenza di tale termine, le quote sono interessate da procedure esecutive o cautelari avviate, da contenzioso pendente, da accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali e previdenziali in corso, da insinuazioni in procedure concorsuali ancora aperte, ovvero da dilazioni in corso. In tale caso, la comunicazione assume valore informativo e deve essere integrata entro il 31 dicembre dell’anno di chiusura delle attività in corso ove la quota non sia integralmente riscossa.

Articolo 3

Cause di perdita del diritto al discarico

1. Costituiscono causa di perdita del diritto al discarico:
 - a) mancata comunicazione delle inesigibilità entro i termini previsti dall’art. 2 - punto 2 – del presente Regolamento;
 - b) mancata notifica dell’ingiunzione fiscale o di pagamento entro 3 mesi dalla ricezione degli elenchi dei debitori morosi;
 - c) vizi o irregolarità compiuti nelle attività di notifica;
 - d) mancata attivazione misure cautelari/esecutive qualora ne sussistano i presupposti;
 - e) vizi o irregolarità compiuti nell’attivazione delle misure cautelari/esecutive qualora ne sussistano i presupposti;
 - f) mancata riscossione per fatto imputabile al concessionario per imperizia o negligenza.

Articolo 4

Criteri e modalità di controllo

1. Le comunicazioni di inesigibilità devono essere sottoposte ai controlli ai fini della verifica sulla sussistenza delle condizioni per l'ammissione al discarico.
2. Il controllo sul rispetto dei termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità previsti dall'art. 2 - punto 2 - del presente regolamento va effettuato su tutte le comunicazioni presentate dal concessionario.
3. Gli ulteriori controlli sono effettuati tenuto conto del principio di economicità dell'azione amministrativa e della capacità operativa delle strutture di controllo.
4. Sulla base del suenunciato principio i Servizi preposti procedono al controllo a campione, di norma, delle inesigibilità sulla base dei seguenti criteri:
 - 2% sulle comunicazioni relative a debiti di importo fino a €. 1.000,00;
 - 4% sulle comunicazioni relative a debiti di importo da €. 1.001,00 a €. 5.000,00;
 - 7% sulle comunicazioni relative a debiti di importo superiore a €. 5.000,00.

Deve, in ogni caso, essere garantita la percentuale di controllo almeno del 5% sul totale delle posizioni comprese in ogni lista presentata dal concessionario.

La scelta delle comunicazioni da sottoporre a controllo a campione viene effettuata mediante:

- estrazione a sorte di una lettera dell'alfabeto, per ogni lista di inesigibilità pervenuta;
- verbalizzazione di tutte le azioni intraprese.

E' sempre possibile il controllo su singoli casi per i quali il Servizio competente ritenga necessaria l'attivazione di verifiche e riscontri.

Articolo 5

Avvio del procedimento e provvedimenti conseguenti

1. Il competente Servizio dà impulso alla procedura di controllo con la notifica, al concessionario, della comunicazione di avvio del procedimento nella quale può contestualmente chiedere la trasmissione, entro 120 giorni, della documentazione relativa alle quote per le quali intende esercitare il controllo di merito. Se entro il termine il concessionario non consegna tale documentazione perde il diritto al discarico della quota.

Lo stesso servizio, se non ritiene rispettate le disposizioni di cui all'art. 3 - lettere b), c), d), e), f), entro 180 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, o, se richiesta, dalla trasmissione della documentazione di cui sopra, notifica, a pena di decadenza, apposito atto di contestazione al concessionario che, non oltre i successivi 90 giorni può produrre

osservazioni. L'atto di contestazione deve contenere, a pena di nullità, l'esposizione analitica delle omissioni e dei vizi o irregolarità riscontrati in rapporto alla descrizione delle corrette attività di svolgimento dell'attività. Decorso tale termine, il Servizio, a pena di decadenza, entro sessanta giorni, ammette o rifiuta il discarico con provvedimento a carattere definitivo, ovvero, laddove le osservazioni prodotte facciano emergere la possibilità di riattivare proficuamente le attività esecutive, assegna al concessionario un termine non inferiore a dodici mesi per l'espletamento di nuove azioni, riservando la decisione allo scadere di tale termine.

2. Se il concessionario non ha rispettato i termini previsti dall'art. 2 - punto 2 - del presente regolamento si procede sulla base di quanto previsto al punto 1 del presente articolo immediatamente dopo che si è verificata la causa di perdita del diritto al discarico.
3. Le quote contenute nelle comunicazioni di inesigibilità, non soggette a successiva integrazione, presentate in uno stesso anno solare, sono automaticamente discaricate decorso il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, fatte salve quelle per le quali, entro tale termine, sia stata avviata l'attività di controllo.